



Medaglia d'Argento al Valor Militare

Medaglia d' Oro al Merito Civile

## *Città della Spezia*

### *Regolamento*

### *del Servizio di Reperibilità*

*Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale*

*n. 338 del 16.11.2015*

## Sommario

Articolo 1 - OGGETTO.....	3
Articolo 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO .....	3
Articolo 3 - SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI.....	3
Articolo 4 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ .....	4
Articolo 5 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE REPERIBILE .....	5
Articolo 6 - DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO .....	6
Articolo 7 – DEFINIZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA’.....	7
Articolo 8 - MODALITÀ OPERATIVE .....	7
Articolo 9 - COMPENSI.....	8
Articolo 10 – RIPOSO COMPENSATIVO .....	8
Articolo 11 – NORMA FINALE .....	9

## **Articolo 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del servizio di reperibilità del Comune della Spezia, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. (articolo 23 del C.C.N.L. 14.09.2000.)

Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno di tale servizio di porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.

## **Articolo 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Il servizio di reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.

Il servizio viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale.

Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

## **Articolo 3 - SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI**

Il servizio in reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, a reclutamento di personale dipendente volontario.

La partecipazione ai progetti che prevedono reperibilità, per il personale appartenente ai servizi coinvolti, è obbligatoria con le eccezioni sotto riportate:

- i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;

- i lavoratori legittimamente assenti dal servizio come ad esempio la malattia, il congedo di maternità, le aspettative, ecc.;
- i lavoratori in ferie – con i limiti previsti dalle normative contrattuali.

L'art. 53 del D.Lgs n. 151/2001 inoltre dispone che è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di età del bambino;

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni

Il Dirigente terrà conto, nella predisposizione dei turni, della volontà espressa dai singoli dipendenti privilegiando coloro che manifestino più ampia disponibilità a partecipare al progetto.

A discrezione del Dirigente responsabile può essere coinvolto anche personale appartenente ad ulteriori uffici che si renda disponibile, nel rispetto delle proprie mansioni e sentiti i Dirigenti di appartenenza.

#### **Articolo 4 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ**

I dipendenti assegnati al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del dirigente di riferimento.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità saranno immediatamente comunicati al dirigente di riferimento che provvede alla sostituzione, per quanto possibile ed in base alle esigenze di assicurare il servizio stesso.

Per esigenze particolari e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso indicato, previo consenso del dirigente di riferimento.

Il servizio di reperibilità, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'Articolo 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni - autonomie locali del 19.09.2002.

Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es. straordinario elettorale).

## **Articolo 5 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE REPERIBILE**

Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:

- tiene il telefono di servizio, se fornito, sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
- verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
- deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; a tale fine fornisce all'Ente il recapito telefonico della propria abitazione e/o i recapiti telefonici di telefonia mobile in modo da essere sempre rintracciabile, anche nel caso in cui il cellulare di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili;
- verifica se dal suo ultimo turno vi sono state eventuali situazioni modificate all'interno delle strutture di competenza;
- comunica immediatamente al dirigente competente qualsiasi variazione o impedimento sopraggiunto, imputabili a forza maggiore, concernente lo svolgimento del proprio turno di reperibilità, ai fini della eventuale sostituzione;
- risponde prontamente alle chiamate che riceve.

Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna l'equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza.

Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al dirigente di riferimento, verbalmente o per iscritto se richiesto.

Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti in reperibilità, fatta salva la più grave fattispecie di illecito disciplinare e/o penale.

Gli operatori hanno l'obbligo di garantire la propria reperibilità durante il turno assegnato e svolgere le attività richieste secondo le proprie competenze e mansioni.

L'ingresso in servizio dovrà essere regolarmente registrato presso l'orologio timbratore individuato digitando la specifica causale (C70).

Nel caso in cui per questioni di urgenza o ai fini della ottimizzazione dell'intervento l'operazione di timbratura presso l'orologio individuato risulti inopportuna, il reperibile potrà presentare il giorno successivo al Dirigente modulo di mancata timbratura da inoltrare all'ufficio Presenze del C.d.R. Gestione Risorse Umane.

## **Articolo 6 - DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO**

Per dirigente di riferimento si intende il dirigente/responsabile apicale del Settore a cui afferisce il servizio oggetto della reperibilità.

Il dirigente di riferimento:

- a) Annualmente predispone elenco dei C.d.R. interessati, dei profili idonei e quindi del relativo elenco nominativo dei dipendenti rendendolo noto nell'area riservata del sito web dell'Ente e lo comunica alle 00.SS. R.S.U;
- b) coordina e sovrintende all'organizzazione del servizio di reperibilità;
- c) redige specifiche disposizioni di servizio idonee a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità, in relazione alle esigenze;
- d) impartisce le disposizioni e le istruzioni al personale addetto al servizio;
- e) predispone l'elenco dei lavoratori inseriti nel servizio di reperibilità;
- f) programma ed assegna i turni di reperibilità, provvedendo anche alle eventuali sostituzioni del personale ove previste;

g) predispone ed attiva, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai soggetti legittimati, gli interventi conseguenti, definendo anche il numero dei lavoratori chiamati a parteciparvi, ritenuto sufficiente a fronteggiare l'esigenza;

h) designa, eventualmente, ove necessario, in relazione alle caratteristiche del servizio interessato, il dipendente incaricato del ruolo di responsabile del servizio di reperibilità o di capo squadra in presenza di più lavoratori interessati, indicando anche le funzioni allo stesso delegate;

## **Articolo 7 – DEFINIZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA'**

Ciascun turno del servizio di reperibilità dura, di norma, dal termine dell'ordinario orario di lavoro del personale e comunque dalle ore 14,00 del giorno di inizio del turno alle ore 7,00 del giorno di fine turno di reperibilità. Nei giorni festivi anche infrasettimanali, il servizio di reperibilità sarà assicurato, per quanto possibile, per le intere 24 ore a turni di 12 ore.

Sono consentiti turni di durata fino ad un massimo di 24 ore o turni di durata inferiore alle 12 ore. In ogni caso la durata di ciascun turno non può essere inferiore a 4 ore.

Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario d'ufficio dei servizi interessati.

La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.

## **Articolo 8 - MODALITÀ OPERATIVE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento le modalità di svolgimento del servizio di reperibilità sono disciplinate da apposita determinazione del Dirigente di riferimento.

In caso di emergenze di particolare gravità il dipendente in servizio di reperibilità può chiedere l'intervento del dirigente o, sentito il dirigente stesso, chiedere l'intervento di altri colleghi idonei già individuati per il servizio di reperibilità.

Questi ultimi, se disponibili, rientrano nel regime della reperibilità dal momento della chiamata in servizio.

A favore dei dipendenti che intervengono in regime di reperibilità utilizzando mezzi di trasporto personali è garantita apposita copertura assicurativa kasko da attivarsi da parte del Dirigente in coordinamento con il C.d.R. Economato.

## **Articolo 9 - COMPENSI**

Il servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali nazionali del comparto di riferimento.

L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene attestata dal dirigente di riferimento.

Il compenso viene erogato sulla base della prestazioni mensili.

## **Articolo 10 – RIPOSO COMPENSATIVO**

Qualora un dipendente:

- 1) effettua un turno di reperibilità e non è stato chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa, allo stesso compete il trattamento economico previsto dal Contratto per reperibilità;
- 2) effettua un turno di reperibilità ed è stato chiamato ad effettuare una prestazione lavorativa, allo stesso compete il trattamento economico previsto dal Contratto per reperibilità per le ore di turno senza intervento, mentre per le ore di lavoro prestate spetta la retribuzione per lavoro straordinario o compensazione con equivalente recupero orario;
- 3) effettua un turno di reperibilità che cada di domenica o di riposo settimanale e non sia stato chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa, allo stesso compete il trattamento economico di reperibilità e la possibilità di "riposo compensativo" che non pregiudichi in ogni caso le 36 ore di lavoro a cui è tenuto. Tale tipo di riposo che comporta la redistribuzione delle ore può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore in quanto diritto disponibile;

4) effettua un turno di reperibilità che cada di domenica o di riposo settimanale ed è chiamato ad effettuare una prestazione lavorativa, allo stesso compete il trattamento economico previsto dal Contratto per reperibilità per le ore di turno senza intervento, mentre per le ore di lavoro prestate spetta:

a) il “riposo compensativo”; tale tipo di riposo si diversifica da quello di cui al punto 3) in quanto diritto indisponibile e comporta la riduzione delle ore di lavoro della settimana (esempio: se il dipendente ha prestato attività lavorativa la domenica per sei ore, nella settimana ha l’obbligo di lavorare 30 ore anziché 36);

b) la retribuzione per il lavoro straordinario o in alternativa l’equivalente recupero orario.

5) nel caso di turno in reperibilità effettuato in orario notturno il dipendente potrà rientrare in servizio ordinario con orario posticipato corrispondente alle ore effettuate dopo le 24 (digitando il codice C16) mantenendo il diritto al compenso straordinario per le ore effettuate.

## **Articolo 11 – NORMA FINALE**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contrattuali e legislative vigenti.